

**AMBITO TERRITORIALE B05  
Morcone Ente Capofila**

**REGOLAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE B05  
PER  
LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL  
COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI**

*Art.10, comma 2 lett. e), punto 2) L.R. 11/2007  
Approvato con Verbale di C.I. n. 18 del 10.12.2016*

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente atto regola le modalità di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali erogate dall'Ambito Territoriale B05. A tal fine esso fa esplicito riferimento al DPCM n.159/2013.
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi: **Assistenza domiciliare anziani e disabili, Servizio Assistenza Domiciliare Educativa (SADE), Servizio di Assistenza Scolastica, Telesoccorso-Teleassistenza, Centro polifunzionale per disabili, Trasporto Scolastico.**
3. Ai fini del decreto n.159/2013 valgono le seguenti definizioni:
  - a) «ISEE»: Indicatore della situazione economica equivalente;
  - b) «ISE»: Indicatore della situazione economica;
  - c) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
  - d) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
  - e) «Richiedente»: Il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
  - f) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica;
  - g) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

## TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

### Articolo 2 - Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, sia tenuto in base alla propria capacità economica e al progetto individuale, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
  - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
  - b) dalla normativa regionale in materia;
  - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Ambito può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti

costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

### Articolo 3 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della tariffa di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:
  - la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell'ISEE uguale a euro 15.000,00. Tuttavia l'esenzione completa dalla compartecipazione è subordinata al fatto che l'indicatore costruito sulla base **del reddito, calcolato applicando la formula matematica, risulti anch'esso inferiore a 15.000,00**. Ove l'indicatore costruito sulla base **del reddito applicando la formula matematica di seguito riportata** risultasse di importo maggiore di euro 15.000,00, si terrà conto di questo maggior valore per determinare l'entità della compartecipazione.
  - la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente è fissata in **25.911,37 euro**;
  - Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula matematica:

$$Comp_{i,j} = \frac{I.S.E.E._i * CS_0}{I.S.E.E._0}$$

dove:

**Comp<sub>i,j</sub>** rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

**I.S.E.E.<sub>i</sub>** rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

**CS<sub>0</sub>** rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

**I.S.E.E.<sub>0</sub>** rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

2. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria dell'Assistente Sociale e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
3. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate e risultanti a carico dell'utenza.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.
5. Il richiedente che non presenta l'attestazione Isee in base al DPCM 05/12/2013 n. 159 è tenuto al pagamento dell'intero costo della prestazione.

### Articolo 4 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Ambito per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova attestazione ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima.

3. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti l'attestazione ISEE, l'Ambito provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

#### Articolo 5 - Accertamento "estraneità"

1. Il DPCM 159/2013 prevede che la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali accerti:
  - a) lo stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e del DPCM n. 159/2013);
  - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2) del DPCM n. 159/2013);
  - c) l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del DPCM n. 159/2013).
2. L'utente deve presentare formale domanda di accertamento estraneità all'Ufficio Servizi Sociali, allegando ogni utile documentazione a comprova.
3. L'Ufficio Servizi Sociali svolge adeguata istruttoria avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Anagrafe (es. per attestazione irreperibilità, di matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro genitore, di presenza di altri figli con persona diversa dall'altro genitore, ecc.), della Polizia Municipale (es. per verificare l'irreperibilità o la non convivenza nel domicilio del nucleo, ecc.) e di ogni altro soggetto utile a tal fine. Può accedere inoltre alle banche dati di Agenzia dell'Entrate, INPS, ISEE, Ufficio Registro trascrizioni di atti, ecc. A tal fine si possono considerare rilevanti una o più delle seguenti condizioni:
  - presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (es. di separazione/divorzio, di limitazione/sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale, ecc.);
  - presenza di una querela di parte ai sensi del Codice Penale (es. per assenza di mantenimento da parte del genitore verso il figlio o per abbandono del coniuge, ecc);
  - presenza di condanna per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi;
  - presa in carico al servizio specialistico come situazione di grave fragilità e disagio personale.Tali condizioni devono essere sempre associate alla totale estraneità economica.
4. Al termine dell'indagine sociale l'Ufficio Servizi Sociali redige apposita relazione e produce, entro 60 giorni dalla domanda, l'attestazione da parte del Dirigente competente con cui si dichiara:
  - a) il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
  - b) il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
  - c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
5. La suddetta attestazione scadrà il 15 gennaio con la stessa validità dell'attestazione ISEE per la quale essa viene richiesta.
6. L'attestazione di estraneità non preclude gli obblighi dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 CC.

#### Articolo 6 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
2. Le attestazioni I.S.E.E. mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.
3. L'ISEE corrente, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, ha effetto sulla nuova

agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova DSU.

#### Articolo 7 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

#### Articolo 9 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

#### Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione ed è vigente per tutta la durata di realizzazione del III° Piano Sociale Regionale (PSR).